



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2021

Disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

ONOREVOLI SENATORI. – Un sistema di pagamenti interni moderno, ossia orientato a soddisfare le pretese dei creditori senza dilazioni, pattuite o meno, è uno dei punti focali per la ripresa dell'economia italiana.

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, ha modificato in alcune parti e confermato in altre la disciplina posta con la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, la direttiva 2011/7/UE è un atto normativo di cosiddetta «rifusione», che dunque si sostituisce alla precedente direttiva che è abrogata (articolo 13 della direttiva 2011/7/UE). La direttiva 2000/35/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Nonostante ciò, si è preferito procedere alla redazione del presente disegno di legge – ispirato a uno studio del Centro Luigi Einaudi di Torino – nel senso di prevedere una nuova disciplina rispetto a quella del decreto legislativo n. 231 del 2002 e del decreto legislativo n. 192 del 2012, che vengono abrogati, invece di procedere a modificazioni puntuali dei medesimi decreti legislativi. Nella redazione del disegno di legge si è voluto sfruttare – ove possibile – la clausola generale della direttiva 2011/7/UE secondo cui «Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessa-

rie per conformarsi alla presente direttiva» (articolo 12, paragrafo 3).

Si tratta, appunto, di una facoltà («possono») che in tutti i casi (esercizio o mancato esercizio di essa) presuppone un giudizio e una scelta di discrezionalità politica che istituzionalmente appartengono al soggetto titolato del potere normativo (il Governo oppure il Parlamento) e che in questa sede si è voluto unicamente prefigurare con un articolato che favorisca la posizione del creditore.

La disciplina italiana di attuazione comunque non può che costituire un tassello alla soluzione del problema dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, il quale interessa tutto il mercato europeo, pur presentandosi in forma più o meno grave in ciascuno Stato membro (considerando (3) della direttiva 2011/7/UE).

Nella stessa prospettiva degli organi europei di governo (articolo 8 della direttiva 2011/7/UE) le norme valgono a contribuire al processo di formazione di «una cultura di pagamento rapido», la quale, dunque, non può dirsi raggiunta con la sola posizione delle norme stesse. Occorrono anche misure di organizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che però non sempre è agevole o possibile imporre *ex lege* ai soggetti interessati.

In particolare per gli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato (regioni, province e comuni), dotati di autonomia pubblica conferita dalla Costituzione (articoli 114, 117, 118) e riconosciuta anche dall'Unione europea (articolo 5 del Trattato sull'Unione europea), le norme interne di attuazione della direttiva si applicano senz'altro (articolo 2, numero 2), della direttiva 2011/7/UE), ma

non possono giungere fino a negare il principio di auto-organizzazione. Pertanto le norme stesse non possono che essere intese come il presupposto logico e giuridico, se si vuole « l'occasione », per misure organizzative che dovranno essere predisposte e attuate da ogni ente territoriale non statale in ragione della vigente legislazione di interesse (sia essa statale oppure regionale) e secondo l'autonomia costituzionale allo stesso riconosciuta.

Analoghe considerazioni (impossibilità di imporre misure organizzative con legge statale, rinvio alla legislazione di altro livello di governo, cioè le regioni, e alle scelte di ciascun soggetto interessato) valgono per gli enti che costituiscono il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Per essi la direttiva dedica speciale attenzione, vista la situazione « particolarmente preoccupante (...) dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri » per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti e tenuto conto al contempo che « I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina » (considerando (25) della direttiva 2011/7/UE).

A causa dei vincoli costituzionali posti per la materia « tutela della salute » attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), occorre riconoscere che la disciplina per la lotta contro i ritardi nei pagamenti dovrà avere un « seguito » per la parte organizzativa anche nelle legislazioni delle regioni italiane e, comunque, nell'attività svolta da ciascun ente del Servizio sanitario nazionale.

Del presente disegno di legge si segnalano alcuni punti che non esauriscono le novità contenute nel medesimo:

la riconfigurazione delle definizioni, anche a fini di maggiori precisione e chiarezza (articolo 2);

il contrasto alle prassi dilatorie nella presentazione della fattura e nella consegna delle merci o nella prestazione di servizi, spesso utilizzate dalle grandi imprese o dalle pubbliche amministrazioni in danno dei propri creditori (articolo 4, commi 9 e 10; articolo 5, commi 10 e 11);

il vincolo a comunicazioni telematiche nella corrispondenza relativa al pagamento (articolo 4, comma 7; articolo 5, comma 9);

la responsabilità solidale tra impresa e dipendente incaricato del pagamento, per dissuadere da pratiche illecite (se non addirittura penalmente rilevanti) di quest'ultimo (anche a danno dell'impresa stessa) e a ulteriore garanzia del creditore (articolo 4, comma 11);

il particolare rigore delle disposizioni nei casi di contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare la nullità e la sostituzione *ex lege* delle clausole difformi (articolo 5, commi 12, 13 e 14), la responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti e la responsabilità disciplinare nei confronti di funzionari e dirigenti per i maggiori esborsi con previsione di meccanismi di conoscenza dei fatti da parte della Corte dei conti (articolo 5, commi 15, 16 e 17);

al contempo, il meccanismo di dissuasione da liti infondate intentate nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 5, comma 18);

la facoltà di concordare versamenti a rate, con particolare attenzione che ciò non determini l'elusione delle disposizioni del decreto legislativo (articolo 6);

il criterio forfettario per il risarcimento delle spese comunque derivanti alle imprese dal mancato pagamento e dal conseguente

recupero dei crediti (articolo 8, commi 1 e 2);

la previsione di sanzioni amministrative – anche a fini di prevenzione e di riduzione del contenzioso di fronte al giudice civile – nei confronti delle grandi imprese che impongano clausole o prassi illecite, in particolare in danno delle piccole e medie imprese con possibilità di ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le associazioni di categoria (articolo 10);

l'ampliamento delle associazioni di categoria legittimate a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi collettivi (articolo 11, comma 1);

la previsione di un procedimento in capo alle autorità indipendenti per la redazione e la diffusione gratuita nei rispettivi siti *internet* istituzionali di modelli contrattuali per le imprese e per le pubbliche amministrazioni (articolo 12);

la tutela del venditore per i casi in cui le parti convengano un patto di riserva della proprietà (articolo 13);

l'entrata in vigore immediata delle disposizioni (articolo 15, comma 1), nonché la retroattività della disciplina della legge – se più favorevole rispetto a quella concordata dalle parti – ai casi di contratti oggi in corso tra imprese e pubbliche amministrazioni (articolo 15, comma 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, al fine di lottare contro i ritardi nei pagamenti stessi e garantire il corretto funzionamento del mercato, favorendo la competitività delle imprese e, in particolare, delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) alle richieste di interessi inferiori a 10 euro;

c) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore;

d) alle transazioni con i consumatori;

e) ai pagamenti effettuati a norma di legge per assegni o per altri titoli di credito.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali »: i contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministra-

zioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, dietro il pagamento di un prezzo, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese la progettazione e l'esecuzione di opere e di lavori pubblici, nonché di lavori di ingegneria civile;

b) « pubblica amministrazione »: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice definita ai sensi dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto o del contratto;

c) « imprenditore »: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;

d) « microimprese », « piccole imprese » e « medie imprese »: le imprese che rientrano nelle definizioni stabilite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) « grandi imprese »: le imprese che non rientrano nelle definizioni di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa di cui alla lettera *d*);

f) « ritardo di pagamento »: l'inosservanza del termine contrattuale o legale di pagamento la quale determina che il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, sempre che siano soddisfatte le condizioni di esigibilità del pagamento;

g) « importo dovuto »: la somma principale che il debitore avrebbe dovuto pagare al creditore entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) « interessi di mora »: gli interessi per il ritardo di pagamento definiti dalla presente legge o concordati tra le parti;

i) « interessi legali di mora »: gli interessi semplici di mora a un tasso pari al tasso di riferimento o al saggio di riferimento maggiorato;

l) « tasso di riferimento » o « saggio di riferimento »: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, oppure il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;

m) « riserva di proprietà »: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore resta proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo.

Art. 3.

(Responsabilità del debitore)

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4.

(Transazioni tra imprese)

1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.

2. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

3. Le parti definiscono nel contratto il termine per il pagamento che comunque non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente ovvero alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni da tale data.

4. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può comunque superare trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

5. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che prevede:

a) un termine di durata massima della procedura di accertamento di conformità superiore a quindici giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove non si tratti di contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura di accertamento di conformità superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, ove si tratti di un contratto particolarmente complesso.

6. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può comunque superare sessanta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi. Ogni diverso patto è nullo con sostituzione della relativa clausola con un'altra nella quale il termine di pagamento è ridefinito in trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

7. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono spedite per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È ammesso un diverso accordo tra le parti unicamente per prevedere l'uso di indirizzi di posta elettronica di tipo diverso da quelli indicati al periodo precedente da parte del creditore, del debitore o di entrambi. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, per *fax*, per posta o per corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di *fax* o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore; in tali casi rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, per *fax*, per posta o per corriere.

8. I contratti, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, le fatture e le richieste equivalenti di pagamento recano sempre chiaramente espressi i termini di pagamento, nonché le conse-

guenze del ritardato pagamento, in conformità alle disposizioni della presente legge.

9. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore, a propria discrezione, chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.

10. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore di integrazioni o di modifiche solo formali della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardanti i dati fiscali del debitore o del creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5 per cento dell'importo dovuto per contratto.

11. Sono solidalmente tenute al pagamento degli interessi di mora e dei risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dall'articolo 8 l'impresa debitrice e la persona che, all'interno dell'organizzazione stessa, è responsabile della procedura di pagamento. In favore di quest'ultima è fatto divieto all'impresa debitrice di stipulare polizze di assicurazione per la copertura del relativo rischio o comunque di farsi carico dell'onere economico di tale polizza. Ogni patto contrario è nullo.

Art. 5.

(Transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni)

1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore che sia una pubblica amministrazione, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.

2. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

3. Nella documentazione di gara e nel contratto è definito il termine per il pagamento che, comunque, non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente ovvero alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni da tale data.

4. La data di spedizione e la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento non possono comunque essere soggette a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

5. I termini indicati al comma 3 sono definiti in cinquanta giorni per:

a) le amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sono soggette, come imprese pubbliche, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006;

b) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che forniscono assistenza sanitaria.

6. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può comunque superare trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente previsto nella documentazione di gara e concordato espressamente nel contratto, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

7. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che prevede:

a) un termine di durata massima della procedura di accertamento di conformità superiore a quindici giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, ove non si tratti di un contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura di accertamento di conformità superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, ove si tratti di contratto particolarmente complesso.

8. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può comunque superare sessanta giorni. Entro tale limite, che resta inderogabile, si possono superare i termini indicati ai commi 3 e 5 esclusivamente se concordato espressamente nel contratto e sempreché la pubblica amministrazione dimostri previamente e con specifica motivazione espressa che tale diverso termine sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento, nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono

spedite per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine ogni contratto tra imprese e pubbliche amministrazioni reca gli indirizzi di posta elettronica delle parti. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, per *fax*, per posta o per corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di *fax* o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore; in tali casi rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, per *fax*, per posta o per corriere.

10. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore, a propria discrezione, chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.

11. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore di integrazioni o di modifiche solo formali della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardanti i dati fiscali del debitore o del creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5 per cento dell'importo dovuto per contratto.

12. La clausola di gara o di contratto con termini superiori a quelli indicati ai commi 3 e 5 oppure in violazione del comma 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con un'altra clausola nella quale i termini sono ridefiniti in

misura pari alla metà di quelli indicati ai citati commi 3 e 5.

13. La clausola di gara o di contratto volta ad escludere o a limitare l'applicazione degli interessi di mora o a ridurne l'importo è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con un'altra clausola nella quale il saggio degli interessi di mora è aumentato del 50 per cento.

14. Ogni clausola di gara o di contratto volta ad escludere i risarcimenti per spese di recupero previsti dall'articolo 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con un'altra clausola nella quale l'importo forfettario è aumentato del 3 per cento, fermo restando il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

15. Il maggior esborso sopportato dalla pubblica amministrazione per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo determina a carico delle persone che all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono responsabili del procedimento di pagamento e comunque di chi dirige la relativa unità organizzativa:

a) la responsabilità innanzi alla Corte dei conti;

b) la responsabilità disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. La sentenza con cui la pubblica amministrazione è condannata al pagamento di un maggior esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è trasmessa per via telematica, a cura della segreteria del giudice, entro trenta giorni dalla pubblicazione, alla competente procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

17. L'atto con cui la pubblica amministrazione dispone il pagamento ai propri creditori di un maggior esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente

articolo è trasmesso per via telematica, a cura del rappresentante legale della stessa pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione, alla competente procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

18. Se la controversia instaurata dal creditore per ottenere anche gli interessi di mora e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dall'articolo 8 si risolve sfavorevolmente in tutto o in parte per il creditore stesso, il giudice condanna quest'ultimo a risarcire comunque in favore del debitore una somma pari al doppio di quella non riconosciuta in sede giurisdizionale.

19. La Presidenza del Consiglio dei ministri favorisce la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per riunificare e per semplificare le procedure di pagamento, anche per tipologie di contratti e di gruppi di amministrazioni, in particolare creando centri unici di pagamento.

Art. 6.

(Versamenti a rate tra imprese)

1. L'impresa creditrice e l'impresa debitrice possono concordare termini di pagamento che prevedono il versamento a rate dell'importo dovuto, sempre che ciò non costituisca il mezzo per violare o per eludere le disposizioni della presente legge.

2. Il periodo di pagamento dell'intero corrispettivo stabilito nel contratto non può comunque superare novanta giorni dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Ogni patto contrario è nullo e il creditore che abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge ha diritto di ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, decorso inutilmente il quale si applicano su

tale importo gli interessi di mora e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dall'articolo 8.

3. Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi di mora e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dall'articolo 8 sono calcolati in ragione degli importi scaduti.

Art. 7.

(Saggio degli interessi)

1. Ai fini della presente legge, il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del semestre in oggetto, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in oggetto si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare e stabilendo l'inserimento permanente di tale notizia nella pagina principale dei siti *internet* dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli ordini professionali.

Art. 8.

(Risarcimento dei costi di recupero)

1. Ove gli interessi di mora divengano esigibili in conformità alle disposizioni degli

articoli 4, 5 e 6, il creditore, senza necessità di sollecito, ha il diritto di ottenere dal debitore anche un importo forfettario, comunque non inferiore a 40 euro, pari a 10 euro per ogni 100 euro non pagati.

2. Dal 1° gennaio 2022 all'importo forfettario si applica il tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati riferito al contratto in oggetto.

3. Il creditore ha altresì il diritto di ottenere dal debitore un ragionevole risarcimento per ogni costo documentato di recupero eccedente l'importo forfettario di cui al comma 1 sostenuto a causa del ritardo del pagamento e, in particolare, per i costi derivati dallo svolgimento dell'incarico di recupero del credito affidato a un avvocato o a un altro soggetto terzo.

4. Resta fermo il risarcimento del maggior danno in favore del creditore ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Art. 9.

(Nullità)

1. L'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, al principio di buona fede e correttezza, alla natura della merce o del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza del caso, risulta gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera gravemente iniquo l'accordo:

a) che esclude l'applicazione di interessi di mora;

b) che esclude i risarcimenti per spese di recupero o per il maggior danno previsti dall'articolo 8;

c) che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore;

d) con cui l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e comunque, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo e del relativo rapporto giuridico.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il debitore considerato grande impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 500.000 euro ove non rispetti i termini legali e contrattuali di pagamento, chieda indebitamente al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, ostacoli o rifiuti indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio o rifiuti indebitamente di corrispondere al creditore il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

2. L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dal comma 1 del presente articolo è determinata, per il debitore considerato microimpresa, piccola impresa o media impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), in relazione alla frequenza, alla misura e alla modalità dei ritardi di pagamento, alle ri-

chieste e ai rifiuti di risarcimento ai creditori, nonché al numero delle persone occupate unitamente al fatturato annuo o al totale di bilancio annuo dell'impresa creditrice. A quest'ultimo fine e comunque per una minore gravità della sanzione si tiene conto del caso in cui l'impresa creditrice abbia un numero di persone occupate pari o maggiore ma un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo minore rispetto alle soglie fissate per la definizione di media impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine l'Autorità può avvalersi del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, fermo restando quanto previsto sui poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.

4. All'accertamento delle violazioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato, comprese le associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le associazioni indicate all'articolo 11, comma 1, che devono essere avvisati dell'avvio del procedimento nel quale possono intervenire. L'Autorità comunica altresì al creditore o ai creditori interessati l'avvio del procedimento nel quale gli stessi possono intervenire.

5. Nella contestazione della violazione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve sempre concedere al debitore un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per dimostrare di aver cessato la condotta contestata e di aver posto rimedio alle conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore o dei creditori interessati, secondo le

modalità definite dall'Autorità stessa. In ragione di tale dimostrazione l'Autorità adotta ordinanza motivata di archiviazione degli atti; diversamente procede nei confronti del debitore.

6. Restano fermi i poteri di indagine attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da destinare a vantaggio delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese per finanziare iniziative di informazione o attività di ricerca, di studio e di analisi in materia di innovazione tecnologica e di gestione aziendale.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Tutela degli interessi collettivi)

1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azione in giudizio a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale e a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità o la nullità delle condizioni contrattuali concernenti la data del pagamento o le conse-

guenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate ai sensi della lettera a);

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento adottato ai sensi della lettera b) su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, anche nella relativa edizione *online* a tutti accessibile, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 2.200 euro per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 12.

(Modelli contrattuali e informazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, di seguito denominate « Autorità », adottano, d'intesa tra loro e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, i modelli di clausole contrattuali o di contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni della medesima legge e provvedono alla loro pubblicazione in una banca dati accessibile

gratuitamente a tutti nei rispettivi siti *internet* istituzionali, della quale assicurano il costante aggiornamento.

2. Prima dell'adozione dei modelli o dei loro aggiornamenti ai sensi del comma 1, le Autorità possono altresì affidare, in conformità alla disciplina vigente sui contratti pubblici, la valutazione dei modelli stessi a soggetti terzi, compresi istituti universitari e centri di ricerca italiani o europei.

3. Le Autorità possono disattendere in tutto o in parte il parere reso dal Consiglio di Stato e le valutazioni dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, previa motivazione.

4. Le Autorità svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli ordini professionali curano la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge nei confronti delle rispettive amministrazioni, degli enti partecipati, controllati, sovvenzionati o vigilati, dei propri iscritti, nonché delle imprese, anche utilizzando pubblicazioni specialistiche, promuovendo campagne promozionali e favorendo la redazione di codici di autoregolamentazione.

Art. 13.

(Riserva della proprietà)

1. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci che non sono state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una valida clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci stesse.

2. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per scritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del

compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ad esclusione degli articoli 9 e 10, e il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, sono abrogati.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti conclusi tra imprese e alle procedure aggiudicazione di contratti avviate dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano ai contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo che, qualora i contratti stessi stabiliscano termini di pagamento, saggi degli interessi di mora oppure risarcimenti per le spese di recupero del credito più favorevoli per il creditore, si applica la relativa disciplina contrattuale.

3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

